

Stop alle modifiche unilaterali del contratto d'incarico

Applicabile la tutela contro l'abuso di dipendenza economica

Il contratto di affidamento di incarico professionale, finora mai disciplinato dalla legge, interamente rimesso alla volontà delle parti contraenti e quindi rimasto in un ambito di atipicità, ha invece trovato una sia pur limitata sua disciplina nella nuova legge sui lavoratori autonomi: esso viene infatti preso in considerazione da questa normativa sotto il profilo delle clausole vessatorie che potrebbe contenere.

Cambio di prospettiva

Si tratta di una disciplina assai rilevante perché finora il Codice del consumo (Dlgs 206/2005), disciplinando i rapporti tra “consumatore” e “professionista” (definendo quest'ultimo come «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale») metteva il professionista in una posizione antagonista rispetto al consumatore, conferendo a quest'ultimo un consistente apparato normativo di protezione. La nuova legge osserva invece la condizione di debolezza in cui il lavoratore autonomo può venirsi a trovare, si pensi al committente che attribuisce a un professionista un consistente numero di incarichi e la “pressione” che da questa situazione può derivare al professionista in termini di “concessioni” al committente.

Assai significativo anche che la nuova legge dichiara applicabile, in quanto compatibile, la disciplina di contrasto all'abuso di dipendenza economica contenuto nella legge 192/1998 sulla subfornitura, e cioè la normativa che riconosce lo stato di debolezza contrattuale in cui può venirsi a trovare un'impresa verso un suo cliente o un suo fornitore.

Nell'ambito di tale normativa è previsto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, possa procedere a diffide e sanzioni.

Gli ambiti tutelati

È bene precisare che questa nuova normativa non concerne i soli professionisti cosiddetti “protetti”, vale a dire quelli iscritti in Albi, Ordini o elenchi, ma si applica a qualsiasi prestatore d'opera intellettuale. La disciplina del contratto di incarico professionale prescinde, inoltre, dalla figura del committente, in quanto è ugualmente applicabile alla committenza di un privato, di un altro professionista o di un'impresa.

I principali punti regolamentati da questa disciplina sono: il divieto di modifica unilaterale delle clausole contrattuali, il divieto di recesso senza preavviso, il divieto di termini di pagamento superiori ai 60 giorni e l'obbligo di forma scritta se il professionista la richiede.

La legge anzitutto prevede che il contratto di mandato professionale deve essere stipulato in forma scritta, su richiesta del professionista.

Inoltre, il contratto non può contenere clausole che attribuiscono al committente la facoltà di dettare modifiche unilaterali al contratto stesso: è questa, dunque, una prescrizione simile a quella dell'articolo 118 del Testo unico bancario, il quale restringe o vieta, a seconda dei casi, il potere delle banche di modificare unilateralmente i contratti con la clientela.

La nuova legge sancisce, ancora, che il contratto di mandato professionale non può contenere clausole che attribuiscono al committente, nel caso in cui il professionista debba svolgere una prestazione continuativa, la facoltà di recedere senza un congruo preavviso.

Infine, il mandato professionale non può contenere clausole che permettano al committente di pagare la parcella del professionista in un termine superiore a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.



L'inosservanza di queste regole viene qualificata dalla legge come un comportamento «abusivo» del committente, cosa che provoca la conseguenza della risarcibilità del danno che il professionista dimostri essergli derivato dal comportamento abusivo del committente. Per l'esame della situazione dannosa e la quantificazione del relativo risarcimento può essere promosso un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani